



## *Liceo Statale "G. Buchner"*

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel. 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

E-mail [napc22000a@istruzione.it](mailto:napc22000a@istruzione.it) - Sito [www.liceobuchner.edu.it](http://www.liceobuchner.edu.it)

**Agli studenti ed alle loro famiglie**

**Al Personale**

**Alla bacheca Argo**

### **Oggetto: Protocollo organizzativo in materia di divieto di fumo**

#### **PREMESSA**

L'iter evolutivo della normativa di settore che disciplina e regola il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane è frutto di una lettura estensiva della Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge "Sirchia" che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005. Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", si è stabilito e imposto all'art. 4, rubricato in "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), fosse esteso anche alle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche "e-cigarette o e-cig". È stato, pertanto, contestualmente, vietato l'uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto si intendono, scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche eventuali aree di ristoro: mensa e bar. Il divieto di fumo è persino esteso agli eventuali automezzi in possesso della scuola.

Il divieto permane ininterrotto anche durante l'intervallo, alla fine delle attività didattiche o durante le assemblee indette dagli studenti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche gli esterni esperti, visitatori presenti nell'intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, ospiti autorizzati, genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, in pratica chiunque, anche occasionalmente presente nei locali dell'Istituto che non osservino tale divieto, nei locali dove è espressamente vietato fumare, sono sanzionati col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Tanto premesso,

#### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione



## Liceo Statale "G. Buchner"

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel. 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

E-mail [napc22000a@istruzione.it](mailto:napc22000a@istruzione.it) - Sito [www.liceobuchner.edu.it](http://www.liceobuchner.edu.it)

del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)

VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. - ART. 7;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 -

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.

3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

VISTI gli Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;

VISTO il Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013);

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva di questa istituzione scolastica ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;

### DISPONE

#### **Divieto di fumo e sanzioni previste in caso di infrazione:**

1. Per le studentesse e gli studenti, sorpresi a fumare all'interno dell'Istituto, si procederà a notificare immediatamente, senza indugio, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora ai tutori e/o affidatari, l'infrazione commessa. Infatti ai sensi dell'art. 2 della Legge 689/81: *«Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».*
2. Come espressamente previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico», modificata a sua volta dall'art. 52 comma 20 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'art. 189 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 96 del Decreto Legislativo 507/1999 (la citata normativa è consultabile e scaricabile in bibliografia), tutti i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa e al pagamento di una somma minima di €. 27,50 fino ad un massimo di €. 275,00, oltre a costituire comportamento rilevante sul piano disciplinare con conseguente sanzione disciplinare comminabile sia per le studentesse e gli studenti sia per dipendenti a seguito della contestazione degli addebiti (Allegato FUMO1)
3. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o della notificazione. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, dal 16° giorno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notifica, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge (o al terzo del massimo, se più conveniente)
4. I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per



## *Liceo Statale "G. Buchner"*

*Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia*

Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

E-mail [napc22000a@istruzione.it](mailto:napc22000a@istruzione.it) - Sito [www.liceobuchner.edu.it](http://www.liceobuchner.edu.it)

quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore dell'azione commessa, irrogabile secondo procedura prevista nel Regolamento di Istituto.

5. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini/e fino ad anni dodici di età. In questo caso la sanzione partirà da un minimo di €. 55,00 fino ad un massimo di €. 550,00.
6. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione, non fanno rispettare le disposizioni, sono a loro volta soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da un minimo di €. 200,00 fino ad un massimo di €.2.000,00.
7. Nel caso in cui una studentessa o uno degli studenti, frequentante l'Istituzione scolastica fosse sorpreso/a ad introdurre illecitamente e/o a commerciare e trafficare, all'interno dell'Istituto scolastico, sostanze assolutamente vietate dalla normativa, si procederà senza indugio, oltre alla sospensione dall'attività didattica, alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e/o alle forze di polizia).
8. Giova evidenziare a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta "green economy", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

### **Personale preposto al controllo e modalità di irrogazione delle sanzioni**

9. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 «Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici» e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, il Dirigente scolastico, è obbligato ad individuare i responsabili o preposti, ossia incaricati dell'accertamento, dell'applicazione e della vigilanza del divieto (generalmente responsabili di sede e personale scolastico individuato) (Allegato FUMO2).
10. I preposti non possono, se non per oggettivo impedimento o giustificato motivo, rifiutare tale designazione. In ogni caso la motivazione, ben argomentata, dovrà essere comunicata formalmente per iscritto.
11. Nel caso in cui il Dirigente scolastico non abbia proceduto alla designazione e nomina dei soggetti incaricati all'accertamento e al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al Dirigente stesso vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.
12. I funzionari preposti, individuati a seguito di decreto, avranno i seguenti compiti:
  - a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e divulgativi, da collocarsi all'interno dell'Istituzione scolastica, in posizione ben visibile a tutti e nei luoghi dove vige il divieto;
  - b) vigilare sul rispetto e osservanza del divieto;
  - c) contestare immediatamente le infrazioni verbalizzando il tutto su apposita modulistica predisposta (Allegato FUMO3);
  - d) notificare, direttamente o per tramite del Dirigente scolastico o in sua assenza del suo delegato, la



## *Liceo Statale "G. Buchner"*

*Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia*

Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

E-mail [napc22000a@istruzione.it](mailto:napc22000a@istruzione.it) - Sito [www.liceobuchner.edu.it](http://www.liceobuchner.edu.it)

trasgressione commessa alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

13. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina (Allegato FUMO2). Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
14. Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n. 16712879 intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Statale Buchner Ischia). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.
15. La sanzione non potrà essere pagata direttamente all'Istituto Scolastico.
16. I trasgressori, inoltre, dovranno consegnare una copia della ricevuta prodotta comprovante l'esito dell'avvenuto pagamento, presso la Segreteria scolastica dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (Allegato FUMO4).
17. I preposti dovranno necessariamente procedere a notificare immediatamente, senza indugio, l'infrazione della norma, contestando al trasgressore la violazione della normativa antifumo.
18. Essi dovranno, dunque:
  - a) redigere il verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica appositamente fornita dall'Amministrazione scolastica (Allegato FUMO3), con numerazione progressiva. Ad ogni preposto verrà consegnato una propria numerazione;
  - b) identificare il trasgressore; se non lo si conosce personalmente si chiederà di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, es. carta di identità, patente etc.
  - c) prendere nota delle esatte generalità e l'indirizzo di residenza, da trascrivere a verbale;
  - d) nel caso in cui il trasgressore dovesse rifiutarsi di fornire le generalità e non collaborare allontanandosi, si deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni oculari disponibili; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
  - e) individuare l'ammenda da comminare e irrogare;
  - f) consegnare al trasgressore (facendolo firmare per presa conoscenza) una copia del verbale di sua pertinenza;
  - g) nel caso in cui il trasgressore sia identificato e conosciuto e si rifiuti comunque di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
  - h) consegnare la seconda/terza copia all'Ufficio di segreteria scolastica che apporteranno i timbri della struttura.
19. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, come nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di farsi identificare fornendo le proprie generalità, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione delle Autorità preposte all'osservanza del divieto.



## *Liceo Statale "G. Buchner"*

**Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia**

Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636

E-mail [napc22000a@istruzione.it](mailto:napc22000a@istruzione.it) - Sito [www.liceobuchner.edu.it](http://www.liceobuchner.edu.it)

20. La segreteria scolastica tratterrà una copia conservandola agli atti, mentre trasmetterà la terza copia alla Prefettura per i relativi adempimenti. Decorso i termini di 60 giorni per il pagamento della multa, l'Istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, Autorità competente, per le successive iniziative di riscossione forzata.
21. Il verbale potrà essere consegnato a mano, annotando in calce l'avvenuta consegna o, in alternativa, l'Istituto scolastico potrà prevedere la spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio/residenza del trasgressore tramite raccomandata A/R o analoga ed equipollente forma di notifica (anche per Posta Elettronica Certificata qualora si conosca l'indirizzo), il cui importo delle spese di spedizione gli sarà addebitato, aggiungendolo alla sanzione da pagare. Le Istituzioni scolastiche richiedono esclusivamente il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica, come da procedura sopra descritta.

### **Ricorso**

22. Si rammenta che, una volta accertata l'infrazione, irrogata la sanzione (multa) e compilato il verbale, l'unica Autorità amministrativa competente a ricevere scritti e memorie difensive, entro il termine perentorio di giorni 30 dall'avvenuta notifica, è il Prefetto. Eventuali ricorsi e rimozioni, pertanto, potranno essere depositati all'ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

### **ALLEGATI DIVIETO DI FUMO:**

Allegato FUMO1 – Normativa di riferimento

Allegato FUMO2 – Delega al funzionario addetto alla vigilanza

Allegato FUMO3 – Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumo

Allegato FUMO4 – Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

**La Dirigente**

**Prof.ssa Assunta BARBIERI**

*(Documento firmato digitalmente)*